



pagina 1

TRIBUNALE FEDERALE

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Enrico MEDICI

Componente

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento prot. FISI n. 2026/383, sul ricorso proposto da:

- SOCIETÀ SPORTIVA SCI CLUB LAZIO S.S.D. a Responsabilità Limitata - Codice Società n. 03782 - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ernesto Maria Gremese;
- SCI CLUB MAESTRI DI SCI - LAZIO A.S.D. - Codice Società n. 03277, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Niccolò Falez ;
- JACOPO KOCH, nato a Taranto il 15 luglio 1966 - Codice Tessera n. 15411;
- NICCOLÒ FALEZ, nato a Roma il 20 agosto 1986 - Codice Tessera n. 32281;
- VIRGINIA MARIA GARRAFA, nata a Cosenza il 16 giugno 1970 - Codice Tessera n. 19956;
- SIMONA FRIGIERI, nata a Roma il 24 ottobre 1970 - Codice Tessera n. 20339;

CONTRO

- FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (F.I.S.I.) in persona del Presidente pro tempore;
- COMITATO REGIONALE FISI LAZIO SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore;

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni

- COMMISSIONE VERIFICA POTERI dell'Assemblea Regionale FISI Lazio
Sardegna, in persona del Presidente pro tempore;

NONCHE' CONTRO

- ANDREA RUGGERI, in qualità di Presidente proclamato eletto del Comitato
Regionale FISI Lazio Sardegna, affiliato allo Sci Club Orsello S.S.D. a r.l. (Codice
Società 03088);

- FRANCESCO MALCI detto "Franco", in qualità di Consigliere Regionale eletto in
quota Affiliati, affiliato allo Sci Club Livata A.S.D. (Codice Società 02162);

- PIETRO VERDECCHIA, nella sua qualità di Consigliere Regionale eletto in quota
Affiliati, affiliato allo Sci Club Orsello S.S.D. a r.l. (Codice Società 03088)

- MASSIMILIANO VESICA, nella sua qualità di Consigliere Regionale eletto in
quota Affiliati, affiliato allo Sci Club VVF Sorgini (Codice Società 00787);

- GIACOMO MARIOTTI, nella sua qualità di Consigliere Regionale eletto in quota
Affiliati, affiliato allo Sci Club Livata A.S.D. (Codice Società 02162);

- TOMMASO CIAVATTA, nella sua qualità di Consigliere Regionale eletto in quota
Affiliati, affiliato allo Sci Club Leonessa A.S.D. (Codice Società 03747);

- GIULIO FIAMMA, nella sua qualità di Consigliere Regionale eletto in quota
Affiliati, affiliato allo Sci Sarnano Jast (Codice Società 03307)

- ROBERTO GIARDINI, nella sua qualità di Consigliere Regionale eletto in quota
Affiliati, affiliato allo Sci Club C Zero Sei A.S.D. (Codice Società 03430);

- ALESSANDRO CASTELLANA, nella sua qualità di Consigliere Regionale eletto in
quota Atleti, affiliato allo Sci Club CAI Roma (Codice Società 00071);



- PIERGIORGIO MIZZONI, nella sua qualità di Consigliere Regionale eletto in quota Atleti, affiliato a MM Crew Ski S.S.D. a r.l. (Codice Società 03759);
 - MARCO VERDECCHIA, nella sua qualità di Consigliere Regionale eletto in quota Tecnici, affiliato allo Sci Club Orsello S.S.D. a r.l. (Codice Società 03088);
 - ANDREA TERRINONI, nella sua qualità di Revisore unico dei Conti eletto del Comitato Regionale FISI Lazio Sardegna;
- proposto per le *"declaratorie di annullamento, invalidità e inefficacia, previa adozione di ogni idonea misura cautelare e istruttoria dei seguenti atti adottati prima della e/o nel contesto dell'Assemblea ordinaria elettiva del 18 luglio 2026 presso l'Auditorium di Viale Tiziano n. 74 in Roma:*
- *atto di convocazione dell'Assemblea (ex artt. 12 e 31 Statuto).*
 - *deliberazione di nomina per acclamazione e costituzione degli Organi dell'Assemblea (Presidente: Stefano Longo; Segretario: Roxana Silvia Nita; Scrutatori: Fontana, Morittu, Giansiracusa, Tranchini).*
 - *provvedimento presidenziale di limitazione temporale degli interventi dei candidati.*
 - *operazioni, verbali e provvedimento di chiusura degli accreditamenti delle ore 10:43 della Commissione Verifica Poteri, nonché i relativi registri informatici d'aula.*
 - *operazioni di voto elettronico, di scrutinio e correlate proclamazioni degli eletti.*
 - *provvedimento presidenziale di chiusura anticipata delle votazioni in assenza dei tesserati chiamati nominativamente.*
 - *ogni altro verbale, deliberazione, atto presupposto, connesso o consequenziale"*
- con il quale chiedono



nel merito:

- " *accogliere integralmente il presente ricorso e, per l'effetto, (i) dichiarare la nullità assoluta ovvero annullare integralmente la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale FISI Lazio Sardegna del 18 luglio 2026, ivi compresa la proclamazione del Presidente Signor Andrea Ruggeri, dei 7 Consiglieri Regionali laici, dei 2 Consiglieri Regionali atleti, del Consigliere Regionale tecnico e del Revisore unico dei Conti, (ii) ordinare alla Federazione l'immediata rinnovazione delle operazioni assembleari ed elettive periferiche, previa corretta depurazione, rigenerazione e ricalcolo della graduatoria dei voti del corpo elettorale avente diritto, nel rigoroso rispetto del termine perentorio di riaffiliazione fissato dall'art. 16, comma 1, lett. a) e 16.5 dello Statuto Federale, dall'art. 4.8 dello stesso per la decorrenza stagionale e dall'art. 10 del ROF, nonché applicando le quote di genere nella determinazione dei consiglieri eletti.*

- *"in ogni caso:*

con il favore delle spese e dei compensi del presente procedimento, oltre al rimborso del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva pari a euro 250,00".

in via cautelare d'urgenza:

"inaudita altera parte o in subordine nella prima camera di consiglio utile, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 4, e dell'articolo 36, comma 1 del Regolamento di Giustizia della FISI, l'immediata sospensione dell'efficacia della deliberazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale FISI Lazio Sardegna del 18 luglio 2026, ivi compresa la proclamazione alla carica di Presidente del Signor Andrea Ruggeri e di tutti i candidati alla carica di Consigliere Regionale e Revisore dei Conti;



in via istruttoria d'urgenza:

"inaudita altera parte o in subordine nella prima camera di consiglio utile, ordinare alla Federazione Italiana Sport Invernali ed al Comitato Regionale Lazio Sardegna, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento di Giustizia, la conservazione e l'immediato deposito in giudizio anche mediante estrazione di copia informatica nativa, dei seguenti atti e registri tuttora sottratti al dibattito processuale:

(i) i report analitici, i log di sistema e le schermate di validazione elettronica (messaggi di risposta "OK" o di errore) estratti dal Portale/Database centrale F.I.S.I. in uso alla società Telemeeting Italia S.r.l. la mattina del 18 luglio 2026, con specifico riferimento alle procedure di accreditamento d'aula dei delegati delle 28 società risultate presenti in Assemblea il 18 luglio 2026;

(ii) la cronologia informatica e i flussi finanziari analitici del sistema FisiOnline relativi alle medesime 39 società sportive risultate affiliate alla conclusione della stagione sportiva passata, onde accertare giudizialmente l'esatta data e l'orario di esecuzione dei pagamenti delle quote di riaffiliazione ai fini del definitivo riscontro del diritto al voto maturato per la stagione in corso (anche in virtù della imminente scadenza elettorale nazionale convocata per il 10 ottobre 2026) e della prova di resistenza".

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con l'atto introduttivo il giudizio i ricorrenti lamentano varie irregolarità e illegittimità che in sintesi possono così richiamarsi:

1) Modalità di *"convocazione ufficiale dell'assemblea e la fissazione dei termini procedurali"*



I ricorrenti in esordio ricordano che il procedimento elettorale ha avuto formale inizio il 18 giugno 2026 attraverso l'invio di formale comunicazione a tutte le società affiliate.

Tale atto indicava le diverse scadenze procedurali quali: lo *"Svolgimento"* (Sabato 18 luglio 2026 ore 08:30 prima convocazione - ore 09:30 seconda convocazione); il *"Termine deposito candidature"* (entro ore 12:00 del 3 luglio 2026); la *"Commissione Verifica Poteri"* (Nominata con Delibera del Consiglio Regionale n. 23 del 10 giugno 2026, nelle persone di Presidente Giovanni Fontana, Membri Francesco Morittu e Angelo Giansiracusa); gli *"Adempimenti documentali"* (esibizione stralcio del verbale del Consiglio Direttivo delle varie società - 70% dei voti del rappresentante legale - dichiarazioni elezione rappresentanti atleti - 20% dei voti - e dei tecnici - quota 10% dei voti).

2) Le risultanze della *"graduatoria voti"* allegata alla convocazione

I ricorrenti rilevando che unitamente alla convocazione veniva pubblicata la tabella voti attribuiti alle singole società asseriscono che tale documento fornirebbe la prova *"tabellare incontestabile di una preordinata sequenza di gravi violazioni regolamentari predisposte a monte della costituzione dell'Assemblea"* quali: *"(i) l'illegittimo tetto al voto plurimo" ... omissis ... (ii) l'indebita esclusione dal diritto di voto della Sci Club SS Lazio ... (iii) la prova documentale dello status di morosità delle 20 società sportive e l'abdicazione di controllo della Commissione Verifica Poteri ... "*

Rispetto a tale tabella i ricorrenti rilevano che tali vizi - *"seppure non impugnati nel termine endoprocedimentale di sette giorni"* - come previsto dallo specifico



procedimento di cui al "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" (art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA (delibera CONI n. 1759 del 5.6.2024) - , costituirebbero " ... vizi genetici " che " ... quale elemento sussidiario e antecedente causale necessario a comprovare l'illegittimità originaria del corpo elettorale d'aula ... " .

3) L'esclusione ostruzionistica delle candidature e il tardivo elenco di riammissione (3-15 luglio 2026)

I ricorrenti ricordano che l'insediata Commissione Verifica Poteri deliberava l'esclusione dei candidati Daniele Di Santo quale Consigliere laico e di Virginia Maria Garrafa quale Consigliere atleta e che il Tribunale Federale - decisione n. 00772026 - dichiarata la nullità del provvedimento di esclusione e conseguentemente dell'elenco dei candidati alla carica di consigliere regionale aveva ordinato l'immediata riammissione della candidatura dei tesserati in questione e la conseguente pubblicazione dell'elenco aggiornato delle candidature ammesse.

Il Comitato Regionale emanava quindi nuovo provvedimento il 15 luglio 2026 ("Elenco Candidature Ammesse - Aggiornato al 15/07/2026") - quindi a tre giorni dalle votazioni - dove comparivano anche i tesserati Daniele Di Santo e Virginia Maria Garrafa.

I ricorrenti lamentano che il ridotto lasso temporale avrebbe determinato *"una gravissima ingiustizia"* in quanto avrebbe *"impedito ai candidati riammessi di promuovere la propria candidatura, così ledendo irrimediabilmente la par condicio rispetto*



agli altri concorrenti" asserendo la violazione del combinato disposto degli artt. 31, 46 comma 5 e 47 comma 6 dello Statuto Federale.

4) Operazioni di accredito del 18 luglio 2026

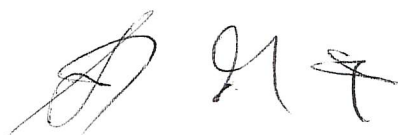
Secondo i ricorrenti sussisterebbe un *"difetto di istruttoria della commissione verifica poteri"* in quanto avrebbe palesato *"un'anomala flessibilità nei confronti di specifiche società, diametralmente opposta al rigore formale applicato in sede di vaglio delle candidature"*.

Sarebbero state, secondo i ricorrenti, perpetrate *"gravi illegittimità"* dai componenti dell'organo di controllo e più nello specifico:

- *"ammissione di documentazione incompleta"*: agli club Sci Club C Zero6 e Terminillo Ski Academy (sull'asserita presenza di delega prive di firma originale) sarebbe stata consentita *"la sanatoria in loco dei gravi difetti documentali"* mentre lo Sci Club Terminillo Ski Academy veniva escluso *"a causa dell'impossibilità tecnica di riprodurre la firma in originale prima dell'inizio delle operazioni di voto"*;

- *"illegittimo esercizio del voto per delega di un club"*: la Commissione Verifica Poteri avrebbe autorizzato il voto per delega di un club, e che tale operazione risulterebbe *"giuridicamente nulla ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4 dello Statuto"* in quanto l'associazione amministrata da un Amministratore Unico e privo di un Consiglio Direttivo e della delega assembleare del sodalizio.

- *"abusivo sblocco in loco del pacchetto voti delle 20 società morose"*: secondo i ricorrenti, *"in violazione del termine decadenziale del 31 maggio"*, la Commissione Verifica Poteri avrebbe consentito *"ai delegati di tredici delle venti società contrassegnate come non*



riaffiliate nella convocazione ufficiale di regolarizzare la propria posizione amministrativa e contabile" oltre il termine di cui sopra.

5) Lo svolgimento dell'assemblea e la soppressione del diritto di tribuna.

Secondo i ricorrenti - dopo la chiusura dell'accreditamento elettronico e la nomina per acclamazione dell'Ufficio di Presidenza nelle persone del Delegato Federale Dott. Stefano Longo (Presidente) e della Sig.ra Roxana Silvia Nita (Segretario) - i membri della Commissione Verifica Poteri venivano nominati componenti del Collegio degli Scrutatori *"determinando la totale e illegittima sovrapposizione tra l'organo di controllo dei titoli e l'organo di spoglio dei voti"*.

La doglianza viene formulata sebbene - come riconoscono i ricorrenti - *"il ROF non contenga un divieto testuale ed espresso, la concentrazione di tali ruoli determina un conflitto tra organo di verifica dei poteri degli intervenuti e organo di gestione delle operazioni d'aula"*.

I ricorrenti lamentano poi, asserendo la riduzione dello spazio di intervento (5 minuti lo spazio d'intervento per i candidati Presidenti e a soli 2 minuti per i Consiglieri), la *"lesione della democrazia interna e della par condicio"* e la *"soppressione del diritto di tribuna"* avendo i candidati Koch, Di Santo e Giovanni Mizzoni - non presenti - o trasmesso contributi audiovisivi dei quali il Presidente dell'Assemblea Dott. Longo avrebbe rifiutato *"arbitrariamente e senza alcuna motivazione la proiezione"*.

6) La chiusura anticipata delle elezioni:



Secondo i ricorrenti nel corso della votazione si sarebbe registrata *"un'ulteriore e palese violazione delle regole d'aula"* in quanto sarebbe stata decretata *"l'immediata e definitiva chiusura anticipata della piattaforma software Telemeeting, impedendo l'accesso all'urna elettronica"* non risultando più presenti in aula altri soggetti legittimati al voto (costoro, seppure accreditati, erano fisicamente assenti durante le operazioni di voto).

7) Gli esiti dello scrutinio e la prova matematica di resistenza

I ricorrenti rilevano che i voti delle *"società contrassegnate come non riaffiliate alla data del 18 giugno 2026"* sarebbero stati determinanti per l'elezione del Presidente e che la loro esclusione travolgerebbe *"matematicamente il quorum"* e *"l'attribuzione dei seggi"* così come per l'elezione dei candidati Consiglieri laici, atleti e tecnici.

8) Il vulnus della rappresentanza e la formale disapplicazione delle quote di genere
Secondo i ricorrenti il Vice Presidente Vicario della FISI (delegato dal Consiglio Federale) e il Presidente d'Assemblea avrebbero ricordato ufficialmente la non applicazione delle c.d. *"riserve di genere"* nella composizione del Consiglio Regionale in quanto non applicabili.

Secondo i ricorrenti l'esclusione delle riserve di genere avrebbe *"inficiato l'intero riparto dei seggi, estromettendo direttamente dal Consiglio la candidata atleta Virginia Maria Garrafa e le due candidate laiche Simona Frigieri e Stefania Faraglia, che in un corretto scrutinio di genere avrebbero avuto accesso al Consiglio"*.

8) La condotta ostruzionistica e la mutilazione del fascicolo in sede di accesso agli atti



I ricorrenti lamentano che il 20 luglio 2026 il tesserato Jacopo Koch formalizzava un'istanza di accesso formale agli atti e che la Segreteria Generale FISI (nella persona della Dott.ssa Piroia) rispondeva il 24 luglio *"eccependo che la documentazione non era ancora stata "collezionata" (testuale n.d.r)... "e imponendo che l'ostensione avvenisse esclusivamente presso la sede di Milano conseguentemente "consumando così i soli 30 giorni utili per la difesa sportiva".*

In data 4 agosto 2026 il tesserato Jacopo Koch - accompagnato dall'Avv. Antonino Strano (non tesserato FISI) - presso il Comitato regionale in Roma - prendevano visione degli atti cartacei che - asseriscono i ricorrenti - avrebbe presentato *"grave mutilazione del fascicolo documentale"* in quanto sarebbero stati assenti *"le deleghe scritte, i verbali dei Consigli Direttivi dei club partecipanti ... ed i log del registro elettronico"* e che ciò costituirebbe *"una palese violazione del dovere di lealtà, perfezionando l'intento dilatorio della Federazione e costringendo i ricorrenti a chiedere l'ordine di esibizione coatta in corso di causa"*.

A sostegno delle ragioni di fatto sopraindicate i ricorrenti esponevano ragioni di diritto che verranno illustrate, analizzate e decise nella parte motiva della presente decisione.

Il Presidente, letto il ricorso, visti gli artt. 32 comma 2 e 35 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI, ritenuta l'urgenza di accertare se il procedimento elettorale e le operazioni di voto siano stati svolti correttamente e accertare la legittimità dell'organo periferico prima dell'avvio ufficiale dei calendari e delle scadenze della stagione agonistica 2026/2027, disponendo l'abbreviazione del termine a comparire



a 10 giorni, fissava per il giorno 18 settembre 2026 ore 11.30 l'udienza di discussione davanti al Tribunale Federale dando avviso che nel termine di giorni cinque liberi prima dell'udienza le parti intimare e le altre parti comunque interessate hanno facoltà di presentare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti, che fino a cinque giorni liberi prima della data d'udienza gli atti relativi al procedimento resteranno depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e i ricorrenti, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto, nonché gli altri soggetti eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarre copia.

In pari data il Tribunale riunito da remoto in Camera di Consiglio, sulle istanze cautelari istruttorie e di merito dei ricorrenti, decideva di respingere l'istanza cautelare e di accogliere l'istanza istruttoria d'urgenza ordinando conseguentemente alla Federazione Italiana Sport Invernali ed al Comitato Regionale Lazio Sardegna *"la conservazione ed il deposito in giudizio - entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento - mediante estrazione di copia informatica nativa, dei seguenti atti: 1) report analitici, log di sistema e schermate di validazione elettronica estratti dal Portale/Database centrale F.I.S.I. in uso alla società Telemeting Italia S.r.l. la mattina del 18 luglio 2026, con specifico riferimento alle procedure di accreditamento d'aula dei delegati delle 28 società risultate presenti in Assemblea il 18 luglio 2026 2) cronologia informatica e flussi finanziari analitici del sistema FisiOnline relativi alle medesime 39 società sportive risultate affiliate alla conclusione della stagione sportiva 2025/2026 ed alla stagione sportiva 2026/2027"*.

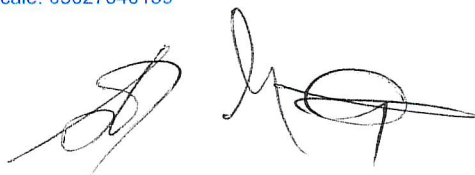


Nei termini indicati la Federazione depositava la documentazione indicata dal Tribunale.

In data 11 settembre 2026 il difensore dei ricorrenti notificava alle parti resistenti e alle altre parti interessate (cui seguiva il deposito dell'atto e della prova delle notifiche) atto denominato *"ricorso per motivi aggiunti"* - nel quale riproponendo le ragioni di fatto e di diritto esposte nel ricorso principale - richiama a sostegno i documenti prodotti dalla FISI su ordine del Tribunale ;

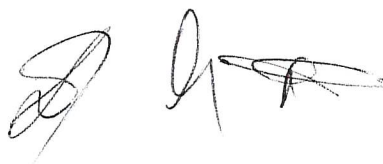
Con atto depositato il 11 settembre 2026, con il patrocinio dall'Avv. Giovanni Diotallevi, si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Sport Invernali chiedendo il rigetto del ricorso contestualmente formulando istanza di *"spostamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 35 del regolamento di Giustizia Sportiva FISI e del relativo termine a difesa al fine di consentire alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa"*;

Con provvedimento del 11 settembre 2026 il Tribunale - al fine di garantire la compiutezza del contraddittorio rispetto la difesa della Federazione Sport Invernali e delle parti intimato nonché degli altri soggetti interessati - differiva l'udienza fissata per il giorno 18 settembre 2026 ore 11.30 a quella del giorno 28 settembre 2026 ore 11.30 assegnando loro nuovo termine per il deposito di memorie difensive. Nei termini concessi depositavano memoria difensiva, con l'assistenza dell'Avv. Lorenzo Giua, i tesserati, nelle loro rispettive qualità, Andrea Ruggeri, Marco Verdecchia, Francesco Malci, Pietro Verdecchia, Massimiliano Vesica, Giacomo Mariotti, Tommaso Ciavatta, Giulio Fiamma, Roberto Giardini, Alessandro



Castellana chiedendo, in via preliminare la declaratoria di: inammissibilità, irricevibilità e decadenza delle censure rivolte contro la tabella voti e contro l'elenco delle candidature, in quanto proposte oltre il termine di 7 giorni previsto dai principi CONI, dallo Statuto FISI e dal Rof; il difetto di legittimazione attiva dei tesserati Kock, Falez, Garaffa e Frigeri in ordine alle suddette contestazioni; il difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire dello Sci Club Maestri di Sci Lazio A.S.D. e dei tesserati Niccolò Falez e Virginia Maria Garaffa, confermando la piena legittima esclusione dello Sci Club SS Lazio dall'elettorato attivo per la mancanza dei 12 mesi continuativi di anzianità di affiliazione alla data di convocazione dell'Assemblea (18/6/2026). Nel merito chiedevano il rigetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti (se non dichiarato inammissibile) in quanto infondati in fatto ed in diritto nonché la conferma della piena ed integrale validità ed efficacia della deliberazione dell'assemblea Ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Lazio Sardegna del 18/7/2026 conseguente conferma della validità ed efficacia di tutte le deliberazioni tenutesi nel primo Consiglio Regionale del 28 agosto 2026.

Nel termine concesso depositava memoria la FISI chiedendo il rigetto integrale della domanda cautelare e in pregiudiziale di rito o preliminare di merito: l'inammissibilità/ irricevibilità del ricorso nella parte in cui censure la tabella voti per intervenuta decadenza del termine perentorio previsto dal Regolamento per l'impugnazione delle tabelle del Coni; il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, tesserati individuali, avverso la tabella voti, l'inammissibilità delle censure relative alle candidature; il difetto di legittimazione e/o interesse dello Sci



Club Maestri di Sci Lazio A.S.D. per incongruenza della doglianza rispetto alla propria affiliazione; il difetto di legittimazione/interesse dei ricorrenti Niccolò Falez e Virginia Maria Garaffa, per incongruenza delle loro doglianze in quanto tesserati da enti affiliati oltre il limite temporale da essi invocato; la legittima esclusione dello Sci club SS Lazio dall'elettorato attivo, per difetto del 12 mesi, con conseguente difetto di legittimazione/interesse a censurare l'attribuzione dei voti plurimi; l'inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto rivolti sostanzialmente contro la composizione del corpo elettorale, la tabella voti e l'attribuzione dei voti, già conoscibili e soggetti a decadenza.

Nel merito chiedeva il rigetto integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, perché infondati in fatto ed in diritto, con conferma della piena validità ed efficacia dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale FISI Lazio Sardegna del 18 luglio 2026 e delle relative proclamazioni.

All'udienza del 28 settembre 2026, al termine della discussione delle parti il Tribunale si ritirava in camera di consiglio all'esito della quale pronunciava la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per le ragioni che vengono sinteticamente (vds. art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI - approvato dalla Giunta Nazionale con deliberazione 11 giugno 2019, n. 258) - esposte nella presente parte motiva il Tribunale Federale ritiene che il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti siano in parte inammissibili perché tardivi ed in parte infondati in fatto ed in diritto.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni

1) Sulla "convocazione ufficiale dell'assemblea e la fissazione dei termini procedurali" le risultanze della "graduatoria voti" allegata alla convocazione e "l'indebita esclusione dal diritto di voto della Sci Club SS Lazio".

Il Tribunale preliminarmente rileva che la doglianza – comunque infondata - sia stata devoluta tardivamente attraverso uno strumento di gravame improprio.

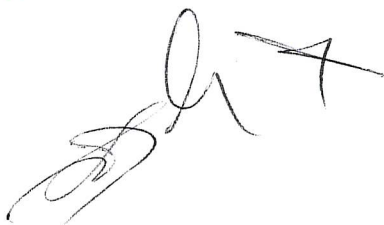
Il ricorso deve essere, in *parte qua*, rigettato.

Per lo stesso motivo - seppure prime facie fondato - deve essere rigettato il motivo attinente la pretesa "indebita esclusione dal diritto di voto della Sci Club SS Lazio".

Ed invero tutte le questioni attinenti la legittimazione al voto ed all'attribuzione quantitativa del suo "peso" avrebbero dovuto essere devolute al Tribunale nei modi e nei termini previsti dal procedimento speciale di impugnazione disciplinato dal c.d. "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" ai sensi dall'art. sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA (delibera CONI n. 1759 del 5.6.2024).

Orbene il comma 1.6 dell'art. 6 dei Principi fondamentali degli statuti delle F.S.N. e delle D.S.A. (delibera CONI citata) prevede che avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da proporsi a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Il "regolamento" in questione, disciplinando la speciale forma di impugnazione, prevede all'art. 1 lettera a) che la società affiliata avente diritto al voto ovvero la



società affiliata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti da depositarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale.

La successiva lettera c) dell'art. 1 prevede che il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La stessa disposizione prevede che la decisione sia comunicata a mezzo PEC al ricorrente e agli eventuali controinteressati nonché pubblicata sul sito internet federale.

Il Tribunale – seppure il ricorso risulta inammissibile per la ragione sopradetta – rileva che il motivo posto a sostegno del ricorso appare infondato tanto in fatto quanto in diritto.

Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dall'analisi dei documenti prodotti dalla FISI - acquisiti dal Tribunale su loro istanza - della cui genuinità e fidejaccia non può revocarsi in dubbio, risulta che tutte le società sportive che hanno partecipato all'assemblea elettiva ed esercitato il diritto di voto erano legittimate a farlo essendo risultate affiliate alla data del 18 luglio 2026.

La tesi sostenuta dai ricorrenti - secondo la quale per partecipare al voto le società dovrebbero essere state affiliate - per la stagione 2026/2027 - già alla data del 31.5.2026 è prima di fondamento.

Ed invero il Tribunale rileva che la stagione sportiva inizia il 1 giugno di ogni anno e termina il 31 maggio dell'anno successivo e che quindi non era quindi possibile

procedere alla riaffiliazione per la stagione successiva prima dello spirare del termine di quella in corso: era quindi possibile procedere alla riaffiliazione per la stagione 2026/2027 solo a decorrere dal 1 giugno 2026 (a tal riguardo sul sito Federale sono state pubblicate - e lo sono ancora alla data di oggi - le modalità e tempistiche di tesseramento/affiliazione per la stagione 2026/2027 rif. sito Federale "CIRCOLARE TESSERAMENTO Stagione 2026/2027 - La Riaffiliazione delle ASD/SSD decorre dal 1° giugno 2026 e termina il 31 maggio 2027).

Al rigetto dei motivi di cui sopra segue - necessariamente - quello attinente gli *"esiti dello scrutinio e la prova matematica di resistenza"*.

2) Sulle questioni inerenti a:

a) *l'ammissione al voto degli Sci Club C Zero6 e Terminillo Ski Academy: la doglianza è infondata.*

Dai documenti prodotti dalla FISI su ordine del Tribunale (vds. "Allegato_1_Fascicoli_Accreditamento_Telemeeting") risulta che i due sodalizi sportivi hanno prodotto - con ciò adempiendo a parere del Tribunale alle prescrizioni di cui al 4 dell'art. 15 dello Statuto FISI - la delega redatta su carta intestata riportante le generalità e la copia del documento di identità del legale rappresentante della stessa e sottoscritta in originale dal Presidente e Segretario contenente lo stralcio del verbale di riunione del consiglio direttivo con dichiarazione di conferimento ad personam della delega con indicazione delle sue generalità.

Le produzioni documentali dei due sodalizi soddisfano le prescrizioni statutarie di cui all'art. 15 c. 4 dirette a garantire il controllo sull'effettivo rispetto delle decisioni



collegiali, sulla legittima attribuzione della delega ad un soggetto legittimato al voto (tesserato FISI) e sua compiuta identificazione.

Per completezza e precisione narrativa il Tribunale rileva che i ricorrenti nel passo in discussione hanno erroneamente indicato, quale soggetto interessato ammesso al voto, il "Terminillo Ski Academy" (codice FISI 03571) al posto dello "Sci Club Terminillo" (codice FISI 00132): dalla documentazione in atti risulta invero che il secondo sodalizio - e non il primo - ha ricevuto l'accredito.

b) l'esclusione dal voto dello Sci Club Terminillo Ski Academy: la doglianza è infondata.

Ritiene il Tribunale che la Commissione Verifica Poteri in assenza di sottoscrizione in originale della delega al voto - elemento essenziale a provare l'effettività della delega e legittimazione a partecipare alla tornata elettorale - abbia correttamente e doverosamente escluso dal voto il sodalizio.

c) sull'ammissione al voto di una società (amministrata da un Amministratore Unico) sprovvista della delega assembleare all'esercizio del voto del sodalizio sociale privo di un Consiglio Direttivo e della delega assembleare del sodalizio.

Il Tribunale rileva che nel ricorso non viene indicata la denominazione del sodalizio della cui ammissione al voto si dolgono.

In ogni caso il Tribunale evidenzia che l'art. 2 al comma 2 dello Statuto FISI regola l'ammissione delle società sportive dilettantistiche stabilendo che "La FISI è costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02, che, senza scopo di lucro, praticano in Italia gli sport invernali, e dai Gruppi



Sportivi Nazionali Militari e di Stato (di seguito, i "GSNMS") firmatari di apposite convenzioni con il CONI".

Siccome le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata (S.S.D. a r.l.) rientrano nelle forme societarie previste dall'art. 90 della L. n. 289/2002 (Società Sportive Dilettantistiche sotto forma di società di capitali senza fine di lucro) e del D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport) la norma statutaria correttamente ne permette l'affiliazione.

Quanto alla loro struttura e organi amministrativi lo Statuto Federale all'art. 4 prevede - per quanto di interesse al presente punto in decisione - solamente che possono essere affiliate solo a condizione che: *"a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni dell'articolo 90 della legge 289/02, e successive modificazioni e integrazioni nonché ai principi fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI; b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica degli sport invernali, si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative, i regolamenti e le direttive del CONI, della FISI e delle federazioni internazionali di riferimento; c) omissis ; d) omissis 2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, ... omissis ... gli statuti e le relative modificazioni devono essere sottoposti ad approvazione ... omissis ... Gli statuti, oltre ai requisiti prescritti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme, ai regolamenti ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti della FISI. ... omissis ... "*



La regolamentazione in concreto della forma della struttura di amministrazione e rappresentanza delle Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata viene concreto indicata nel c.d. "Statuto Tipo per Società S.R.L." (pubblicato su sito Federale) ai quali i soci fondatori devono conformarsi per chiedere utilmente l'affiliazione.

Orbene, nello "*statuto tipo*" la possibilità di amministrazione sociale attraverso un organo monocratico è prevista dall'art. 9.1 (*Struttura dell'Organo Amministrativo - La società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione omissis ...*) i poteri dell'Amministratore Unico vengono disciplinati dall'art. 9.5 (*Poteri di amministrazione - L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ... omissis ...*) ed i poteri di rappresentanza del sodalizio vengono indicati dall'art. 9.6 (*Rappresentanza della società - La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti) ... omissis ...*).

In tali premesse la circostanza che una società partecipante al voto - costituita con la forma di SSD a responsabilità limitata - amministrata da un Amministratore Unico si sia presentata all'accreditamento sprovvista del verbale della riunione del consiglio direttivo e della dichiarazione di conferimento ad personam e della delega con indicazione delle sue generalità risulta ovvia conseguenza della



(legittima) struttura societaria che non prevede l'esistenza di tale organo e disciplina diversamente la rappresentanza del sodalizio.

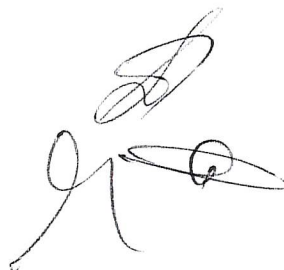
La pretesa nullità dell'accreditamento della società, lamentata *"ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4 dello Statuto"* dai ricorrenti, è quindi infondata.

3) Sulla nomina del Collegio degli Scrutatori.

La doglianza attinente la nomina dei membri del Collegio degli Scrutatori nelle persone del Dott. Stefano Longo (Presidente) e della Sig.ra Roxana Silvia Nita (Segretario) che avrebbe - secondo i ricorrenti - determinato *"la totale e illegittima sovrapposizione tra l'organo di controllo dei titoli e l'organo di spoglio dei voti"* oltre ad essere generico risulta totalmente infondato.

Ed invero - come gli stessi ricorrenti affermano - dall'esame della normativa Federale e di quella del CONI non compare norma o principio che vieti allo stesso soggetto di ricoprire i due ruoli (tra l'altro non esiste sovrapposizione o confusione nell'esercizio delle funzioni proprie dei due diversi ruoli in quanto il secondo viene assunto dopo l'esaurimento del primo).

Il Tribunale rileva poi che la doglianza viene formulata in termini assolutamente generici senza indicazione alcuna in merito ad eventuali concrete irregolarità per l'ipotesi commesse dai due soggetti di cui trattasi: ed invero i ricorrenti si limitano ad asserire che *"il ROF non contenga un divieto testuale ed espresso, la concentrazione di tali ruoli determina un conflitto tra organo di verifica dei poteri degli intervenuti e organo di gestione delle operazioni d'aula"*.



A tale tale generica ed infondata denuncia di illegittimità deve seguire il rigetto del motivo di doglianza.

4) Sulla lamentata "lesione della democrazia interna e della par condicio" e sulla "soppressione del diritto di tribuna".

Per le ragioni esposte al punto che precede il Tribunale ritiene che le due doglianze siano infondate e debbano essere quindi rigettate.

a) *Sulla affermata "lesione della democrazia interna e della par condicio"*

I ricorrenti lamentano che la scelta dei tempi di intervento (5 minuti per i candidati Presidenti e 2 minuti per i Consiglieri) sarebbe stata illegittima avendo prodotto la lesione denunciata.

Il Tribunale ritiene che l'operato del Presidente dell'Assemblea sia stato corretto e legittimo in quanto aderente ai doveri della funzione e coerente a quanto disposto dall'art. 39 del ROF (applicabile ex art. 83 c. 7 all'Assemblea Regionale).

E' infatti, previsto che il Presidente diriga i lavori, tra l'altro assicurando il rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi nè prolissità.

Il comma 5 prevede che il Presidente per esigenze di opportunità - anche in ragione al numero degli iscritti alla parola - possa prefissare un termine per ciascun intervento.

Il Presidente è peraltro legittimato, purché ne venga fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea, in caso di evidente sfioramento del tempo concesso ovvero



in caso di divagazioni, prolissità, abusi della facoltà di parola, dopo un duplice ed inascoltato richiamo a togliere la parola a qualsiasi oratore.

Orbene il Tribunale ritiene che il provvedimento ordinatorio del Presidente dell'assemblea elettiva del 18 luglio 2026, nel determinare due diversi termini di intervento per le due diverse tipologie di carica, sia del tutto legittimo avendo garantito - come impone l'art. 39 ROF - i principi di democrazia interna e assicurato in modo rapido ed esauriente la trattazione di tutti gli argomenti senza ritardi e prolissità.

b) Sulla "soppressione del diritto di tribuna".

I ricorrenti lamentano che il Presidente non ha consentito la proiezione di contributi audiovisivi inviati da tre candidati (Koch, Di Santo e Mizzone) non presenti nell'assise elettorale.

Il Tribunale rileva preliminarmente che lo Statuto Federale ed il Regolamento Organico Federale, nel disciplinare lo svolgimento dell'assemblee elettorali, non contengono norme che prevedano o vietino modalità di presentazione a distanza per i candidati assenti attraverso contributi mediali preregistrati.

In tale prospettiva il Tribunale ritiene che la mancata proiezione dei contributi inviati dai candidati assenti, per come decisa dal Presidente dell'Assemblea, sia stata legittima in quanto assunta a tutela dell'effettività del dibattito assembleare.

Ed invero ad un candidato presente la platea dei votanti può presentare domande ed ottenere immediate spiegazioni o porre obiezioni in tempo reale mentre la semplice proiezione del contributo digitale di un candidato assente fisicamente



impedisce questa interazione, in questo modo creando una potenziale asimmetria tra i candidati e la concreta attuazione della condizione di *par condicio* tra candidati. A diversa conclusione il Tribunale si sarebbe determinato se il diniego del Presidente avesse avuto ad oggetto un intervento digitale da remoto in presenza.

5) Sulla chiusura anticipata delle elezioni.

Il Tribunale ritiene la doglianza infondata.

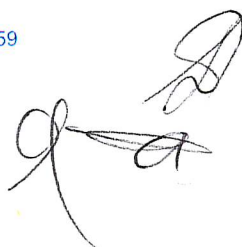
Dal verbale delle operazioni di voto - diversamente da quanto asserito dai ricorrenti - risulta che le operazioni di voto si sono regolarmente svolte nei tempi stabiliti e che tutti i legittimati al voto presenti in aula hanno potuto esprimere in piena libertà e segretezza la preferenza elettorale.

Nello stesso verbale viene dato atto che, relativamente alle elezioni alla carica dei Consiglieri e del Revisore Unico erano assenti due soggetti legittimati al voto (Lorido Ester Maria e Pignoli Andrea) e che gli stessi sono stati chiamati nominativamente al voto.

E' altresì dato atto a verbale che dopo 10 minuti di attesa, perdurando l'assenza dei soggetti in questione, il Presidente dichiarava chiuse le operazioni di voto.

Assenza peraltro non giustificata, nè altrimenti giustificabile, in quanto è onere di diligenza del soggetto legittimato porsi nelle condizioni di provvedere all'esercizio del proprio diritto.

La negligente assenza di un elettore dall'aula non giustifica un differimento della chiusura delle operazioni di voto e ciò anche a garanzia della genuinità delle stesse operazioni (specie in caso di voto elettronico).



Il Tribunale ritiene che - diversamente da quanto asserito dai ricorrenti - non vi sia stata nessuna *"immediata e definitiva chiusura anticipata della piattaforma software Telemeting"* e in nessun modo impedito *"l'accesso all'urna elettronica"* non risultando più presenti in aula altri soggetti legittimati al voto (costoro, seppure accreditati, erano fisicamente assenti durante le operazioni di voto).

6) Sulla condotta ostruzionistica e la mutilazione del fascicolo in sede di accesso agli atti.

Il Tribunale ritiene di non dovere scendere all'analitica analisi della doglianza avendo ad oggetto gli stessi fatti e circostanze che in alcun modo - in quanto, anche se sussistenti, comunque successivi - avrebbero inciso sulla valida costituzione dell'assemblea elettiva, sul suo legittimo svolgimento o sulla legittimità dell'espressione di voto e sul risultato elettorale.

Si tratta invero di questioni attinenti a rapporti tra singoli associati e Federazione che esulano dal presente giudizio.

La doglianza - aliena all'oggetto del procedimento - deve ritenersi, pertanto, infondata.

7) Sulla lamentata esclusione delle candidature e sulla pubblicazione dell'elenco delle candidature a seguito di riammissione.

I ricorrenti lamentano che a seguito della riammissione dei candidati Daniele Di Santo e Virginia Maria Garaffa (disposta dal Tribunale Federale il 14 luglio 2026) e della pubblicazione dell'elenco aggiornato delle candidature (del 15 luglio 2026 c.d. "Elenco Candidature Ammesse - Aggiornato al 15/07/2026") gli stessi avrebbero



avuto solo tre giorni per promuovere la loro candidatura per la tornata elettorale del 18 luglio 2026.

I ricorrenti lamentano che il ridotto lasso temporale avrebbe determinato *"una gravissima ingiustizia"* in quanto avrebbe *"impedito ai candidati riammessi di promuovere la propria candidatura, così ledendo irrimediabilmente la par condicio rispetto agli altri concorrenti"* asserendo la violazione del combinato disposto degli artt. 31, 46 comma 5 e 47 comma 6 dello Statuto Federale.

Tale motivo di ricorso, a parere del Tribunale, risulta infondato.

In primo luogo si deve sottolineare come i ricorrenti non abbiano neppure allegato, per non dire provato, elementi fattuali dai quali poter desumere che ai candidati *"riammessi"* non sia stata garantita la partecipazione all'assemblea o la possibilità di esporre in tale sede i loro programmi agli elettori nei medesimi tempi e termini concessi agli altri candidati.

Peraltro neppure è stata fornita prova – o principio di prova - di contestazione sul punto da parte dei candidati *"riammessi"* esternata prima della votazione: la pec del 4 luglio 2026 (richiamata da parte ricorrente sub doc. 10 al punto V della parte motiva del ricorso) – peraltro inviata non dai ricorrenti (candidati *"riammessi"*) ma da altri tesserati - non attiene alla lamentata lesione temporale bensì a lamentate violazioni in merito alla pubblicazione dell'elenco delle candidature (in seguito aggiornato dopo la decisione del Tribunale Federale).

Peraltro, rileva il Tribunale, come nella normativa federale non siano rinvenibili norme o principi che disciplinano la campagna e la propaganda elettorale



(diversamente da quelle statuali es. L. 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni, L. 22 febbraio 2000 n. 28) che in ipotesi potrebbero essere state in qualche modo violate.

In conclusione in ambito Federale non esiste una normativa analoga che possa dirsi essere stata violata.

Ma sussistono altre e ben più pregnanti ragioni per ritenere la contestazione dei ricorrenti infondata.

Se è plausibile – e comunque manca nel caso di specie la prova della circostanza – che un candidato escluso e poi riammesso possa subire uno svantaggio pratico è altrettanto vero che la disparità di tempo per la campagna elettorale non può tradursi in motivo valido per rinviare le elezioni.

Tale principio regola – e a maggior ragione deve regolare la fattispecie elettorale di natura associativa in esame – le competizioni elettorali politiche e amministrative.

Ed invero vigono in materia elettorale il principio della tassatività del rinvio (es. cause forza maggiore) e quello della tutela giurisdizionale tempestiva (ricorso d'urgenza al TAR e al Consiglio di Stato che – con procedimenti d'urgenza (come anche in ambito Federale) pronunciano in tempo utile per la riammissione del candidato alle votazioni e senza che ciò possa costituire ragione per posticipare la data delle consultazioni elettorali).

Si deve quindi evidenziare, l'inesistenza del diritto al rinvio: una volta intervenuta la riammissione in autotutela o in via giurisdizionale, prima dell'avvio delle votazioni, il procedimento elettorale prosegue regolarmente il suo corso.

In conclusione il Tribunale ritiene il motivo di ricorso infondato.

8) Sul preteso vulnus nella rappresentanza e disapplicazione delle quote di genere.

I ricorrenti affermano che prima delle operazioni di voto il Vice Presidente Vicario della FISI (delegato dal Consiglio Federale) ed il Presidente d'Assemblea avrebbero ufficialmente dichiarato che nella composizione del Consiglio Regionale non si sarebbe tenuto conto - in quanto non applicabili - delle c.d. "riserve di genere" (previste nella composizione del Consiglio Federale).

Secondo i ricorrenti tale esclusione avrebbe *"inficiato l'intero riparto dei seggi, estromettendo direttamente dal Consiglio la candidata atleta Virginia Maria Garrafa e le due candidate laiche Simona Frigieri e Stefania Faraglia, che in un corretto scrutinio di genere avrebbero avuto accesso al Consiglio"*.

Il motivo di ricorso risulta infondato.

Quale premessa il Tribunale osserva che nel sistema normativo della FISI la composizione del Consiglio Federale e dei Consigli Regionali e di quelli periferici trova la sua disciplina, primaria e inderogabile, nello Statuto Federale e che il loro funzionamento istituzionale, amministrativo ed organizzativo risulta dettagliato dalle norme contenute nel Regolamento Organico Federale (c.d. ROF).

L'art. 19 dello Statuto (nella versione aggiornata al giugno 2026) quanto al Consiglio Federale, dopo aver disciplinato la sua durata e composizione al comma 3 prevede la riserva di genere (ancorché "attenuata" non comportando la loro assenza – se dovuta alla mancanza di candidature di genere diverso - la nullità dell'assemblea o dell'elezione).



Lo stesso art. 19 prosegue poi prevedendo al c. 4 che i Consiglieri, eletti dall'Assemblea Federale hanno voto uguale e deliberativo, al c. 5 che il CF risulta validamente costituito quando con la presenza del Presidente, o il Vicepresidente Vicario, e di almeno sei Consiglieri e che il loro voto non è delegabile, al c. 6 è previsto che per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice e che in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione, e in ultimo al c. 7 che nella prima riunione il Consiglio elegge a maggioranza assoluta e con voto segreto fra i propri 10 componenti due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

L'art. 33 dello Statuto, rispetto al Consiglio Regionale (CoR), prevede che l'organo venga eletto e resti in carica per il quadriennio olimpico e sia costituito da un Presidente e da 10 Consiglieri di cui 2 eletti fra gli atleti e 1 fra i tecnici votati rispettivamente dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, e che tutti gli eletti siano rieleggibili ed inoltre che hanno tutti voto uguale e deliberativo.

Dopo aver indicato - ai commi 3, 4, 5, 6, 7 - le regole sulla nomina del Segretario, sul numero minimo di riunioni da tenersi in un anno, sul numero minimo di partecipanti alle stesse e sulla indelegabilità del voto, al comma 8 l'art. 33 dispone testualmente che *"Per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il CF"*.

Orbene dalla semplice lettura del comma citato risulta che il rinvio alle norme dello Statuto che regolano il Consiglio Federale attiene esclusivamente alla validità delle deliberazioni assunte dall'organo e non alla sua composizione.



Analogamente l'art. 43 dello Statuto, per quanto attiene il Consiglio Provinciale (COP), al comma 8 dispone che *“Per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale”* ed al comma 10 lettera g) prevede che *“per la convocazione del CoP, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al CR.”*.

Dalla lettura delle norme in questione risulta quindi che lo Statuto Federale quanto alla composizione del Consiglio Regionale (CoR) - così come in quella del Consiglio Provinciale (COP), non prevede alcuna riserva di genere.

La scelta del legislatore Federale (che - come indica la FISI nella sua memoria difensiva - è legata alle realtà periferiche) viene confermata anche nell'art. 81 del Regolamento Organico Federale (ROF) dove opera in relazione alla costituzione ed alle attribuzioni dei Consigli Regionali un rinvio all'art. 30 dello Statuto per che non contiene alcun alla composizione del Consiglio Federale ed alle riserve di genere.

Privo di rilievo integrativo risulta il richiamo alle norme regolatrici l'Assemblea Federale disposto dal comma 7 dell'art. 83 del Regolamento Organico Federale atteso che queste si riflettono solo sullo svolgimento dell'Assemblea Regionale e non al Consiglio Regionale e tanto meno alla sua composizione.

Il Tribunale ritiene che la pretesa estensione al Consiglio Regionale della regola prevista per il Consiglio Federale (con la previsione delle quote di genere) contenuta nell'art. 19 comma 3 dello Statuto Federale, attraverso una interpretazione analogica altererebbe la volontà assembleare espressa degli elettori.



Anche il riferimento – operato dai ricorrenti nell'atto introduttivo - alla normativa CONI, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso, non consente di giungere a diversa conclusione.

Ed invero l'art. 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN emanati dal CONI (Delibera n. 1773 del 17 dicembre 2024) disciplina il principio di democrazia interna a base personale.

Al titolo 5.1 di prevede testualmente che l'attribuzione del diritto di voto ad atleti e tecnici per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi direttivi nazionali. Consiglieri federali di genere diverso.

Già dalla lettura del punto 5.1 dell'articolo si evince, senza ombra di dubbio, che il perimetro di applicazione della normativa debba essere circoscritto ai Consiglieri federali e non ai Consiglieri regionali o altri organi territoriali.

L'art. 5 è incentrato a disciplinare l'elezione di atleti, tecnici ufficiali esclusivamente in riferimento agli organi direttivi nazionali e non periferici territoriali.

Il punto 5.1.5 relativo alle quote di genere afferma, in merito, che *“gli statuti devono garantire la presenza di componenti di genere diverso nei Consigli federali o nei consigli di settore di natura elettiva, in funzione della struttura degli organi direttivi federali, in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti del calcolo non saranno considerate le frazioni decimali”*.

Per l'individuazione dei *“Consigli di settore di natura elettiva”* soccorre l'art. 3.3.4. il quale prevede che gli statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate



pluridisciplinari possono prevedere la nomina o l'elezione di Consigli di settore, aventi funzioni consultive e tecnico organizzative rispetto al Consiglio federale.

Nessun riferimento viene, quindi, esplicitato in riferimento ai Comitati regionali.

Pertanto, pur sussistendo il principio per di prevalenza della fonte sovraordinata rispetto alla norma federale in caso di contrasto (Coll. Garanzia n. 11/2023), nella fattispecie in esame tale conflitto non sussiste in quanto la normativa sulle quote di genere è riferita, come prevede chiaramente l'art. 5.1.5, ai Consiglieri federali e non a quelli regionali, precludendo al Tribunale qualsiasi attività interpretativa che ne estenda la portata ad altri organi, compresi quelli di natura territoriale come nella fattispecie.

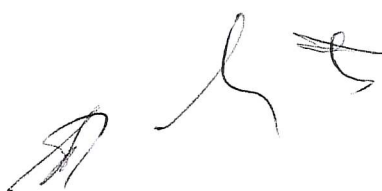
Visto l'art. 38 Regolamento Giustizia Sportiva - F.I.S.I.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definendo a ogni effetto il presente procedimento, dichiara inammissibile il ricorso relativamente ai motivi di ricorso indicati al numero 1 della parte motiva della presente decisione.

Rigetta il ricorso perché infondato per gli altri motivi di ricorso indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della parte motiva della presente decisione.

Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari di assistenza in giudizio in favore della Federazione Italiana Sport Invernali che si liquidano in complessivi € 750,00 oltre accessori previdenziali e fiscali nonché al pagamento delle spese e degli onorari di assistenza in giudizio in favore di ANDREA RUGGERI, FRANCESCO MALCI, PIETRO VERDECCHIA,



MASSIMILIANO VESICA, GIACOMO MARIOTTI, TOMMASO CIAVATTA,
GIULIO FIAMMA, ROBERTO GIARDINI, ALESSANDRO CASTELLANA,
MARCO VERDECCHIA che si liquidano in complessivi € 750,00 oltre accessori
previdenziali e fiscali.

Motivazione contestuale.

Milano, lì 28 settembre 2026

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Enrico MEDICI

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI